



Anno 2021

Tit. VII

Cl. 1

Fasc. 2021-

VII/1.9

N. Allegati

4

Rif.

ci/LV

Oggetto: Bando di selezione pubblica per il conferimento di incarichi per attività didattica integrativa (esercitazioni, seminari didattici e laboratori) di supporto ed integrazione agli insegnamenti ufficiali per l'anno accademico 2020/21 - secondo semestre, ai sensi dell'art. 23, comma 2, della Legge n. 240/2010 - Codice bando BDIDINT -DB-SV10

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e in particolare l'art. 23, comma 2, e l'art. 18, comma 1 lettera c), e 5;
- Visto il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante le "disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento dell'Unione Europea (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" e s.m.i;
- Richiamato lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale rep. n. 308/2012 e in particolare gli articoli 40, 43 e 46 che disciplinano le competenze dei Dipartimenti, dei Corsi di Studio e della Scuola;
- Richiamato il Regolamento per la disciplina degli insegnamenti e dei contratti di insegnamento emanato con modifiche da ultimo con D.R. Rep. n. 355/2019;
- Richiamato il Codice etico, di comportamento e norme per l'integrità nella ricerca dell'Università degli Studi dell'Insubria: testo unificato Emanato con Decreto rettoriale 30 settembre 2020, n. 656 Entrato in vigore il 16 ottobre 2020;





- Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 25 gennaio 2017 che stabilisce, fino a disposizione contraria, i parametri economici degli incarichi di insegnamento di didattica ufficiale e integrativa, ai sensi dell'art. 23 della Legge n. 240/2010, conferiti a titolo oneroso;
- Richiamato il Decreto Rettorale n. 35936 del 23 marzo 2020 con cui vengono stabilite le linee di indirizzo del Senato Accademico per la programmazione dell'offerta formativa a.a. 2020/2021 ratificato da Senato Accademico nella seduta del 22 aprile 2020;
- Richiamata la deliberazione del Senato Accademico n.79/2020 del 30 giugno 2020 che ha approvato l'offerta formativa per l'a.a. 2020/2021 per i corsi di laurea, laurea magistrale e magistrale a ciclo unico;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 129/2020 del 15 luglio 2020 con cui è stata approvata l'assegnazione complessiva e definitiva del Fondo esigenze didattiche per i conferimenti di insegnamenti a titolo oneroso da parte delle strutture per l'erogazione dell'offerta formativa per l'a.a. 2020/2021;
- Richiamato il Decreto del Direttore di Dipartimento rep. 190 del 11/06/2020, Offerta formativa anno accademico 2020-2021: didattica erogata e docenti di riferimento dei Corsi di studio del DBSV, ricomprensive anche l'assegnazione a professori e ricercatori del Dipartimento e dell'Ateneo necessari per l'individuazione dei docenti di riferimento richiesti entro i termini stabiliti per la chiusura della SUA-CdS, secondo quanto emerso dalla Concertazione tra Dipartimenti;
- Dato atto che la concertazione tra Dipartimenti per verificare la disponibilità di personale interno all'Ateneo ha dato esito negativo;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita del 16 settembre 2020 che ha approvato l'emanazione di una procedura pubblica di selezione che assicuri la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti per la copertura delle attività di didattica integrativa di supporto ed integrazione agli insegnamenti ufficiali presenti nel Manifesto degli Studi e vacanti nell'ambito dell'offerta formativa dell'a.a. 2020/2021 - secondo semestre;
- Richiamate le disposizioni di sintesi del protocollo 2021 dell'Ateneo con cui si delineano i principi e le azioni nonché le linee generali comuni in materia di contenimento del Coronavirus COVID-19 e successivi eventuali aggiornamenti;



- Richiamate le Linee Guida per lo svolgimento della didattica adottate dall'Ateneo in ottemperanza di quanto stabilito nei protocolli per l'emergenza sanitaria COVID-19;
- Accertato che gli incarichi a titolo retribuito per gli insegnamenti relativi alla didattica ufficiale trovano copertura a carico del "PROGETTO_INTEGRATIVA_FED_2020/2021" del budget universitario 2020;
- Considerato il ricorso allo strumento contrattuale o all'affidamento di attività didattiche è possibile esclusivamente nel caso in cui i professori e i ricercatori interni abbiano assolto ai propri doveri istituzionali e siano impossibilitati a coprire gli insegnamenti vacanti, nel rispetto delle norme in materia di stato giuridico e del Regolamento di Ateneo sulla disciplina degli affidamenti e dei contratti di insegnamento;
- Considerato opportuno procedere alla copertura delle attività didattico-integrative di supporto e integrazione agli insegnamenti ufficiali vacanti nell'ambito dell'offerta formativa dell'anno accademico 2020/2021 relativamente al secondo semestre, sulla base delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Dipartimento, per far fronte a specifiche esigenze didattiche che non è stato possibile soddisfare con personale interno nell'ambito dei propri compiti istituzionali in tempo utile per il regolare svolgimento delle attività didattiche programmate;

DECRETA

1. di indire il bando di selezione pubblica per il conferimento di incarichi per attività didattica integrativa di supporto e integrazione agli insegnamenti ufficiali per l'anno accademico 2020/2021 - secondo semestre, ai sensi dell'art. 23, comma 2, della Legge n. 240/2010, come da allegato 1 al presente decreto del quale costituisce parte integrante;
2. di stabilire che tali attività verranno svolte nel rispetto del protocollo di gestione dell'emergenza sanitaria per la limitazione della diffusione del COVID-19 adottato dall'Ateneo;
3. di imputare la spesa prevista sul Fondo esigenze didattiche di Ateneo "PROGETTO DIDATTICA_INTEGRATIVA_FED_2020/2021 del budget universitario 2019;
4. di incaricare la Segreteria didattica del Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita dell'esecuzione del presente provvedimento, che sarà registrato nel repertorio generale dei decreti del Dipartimento.

Varese, data della firma digitale



UNIVERSITÀ DEGLI S
DELL'INSUBRIA

**Selezione pubblica per il
conferimento di incarichi
per attività didattico-
integrativa per l'a.a.
2020/2021 - secondo se-
mestre**

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Luigi Valdatta
Firmato digitalmente

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): dott.ssa
Catia Imperatori

Tel. +39 0332 421443 - fax +39 0332 421443 - catia.imperatori@uninsubria.it



Allegato 1

SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PER ATTIVITÀ DIDATTICA INTEGRATIVA (ESERCITAZIONI, SEMINARI DIDATTICI E LABORATORI) DI SUPPORTO AGLI INSEGNAMENTI UFFICIALI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE E SCIENZE DELLA VITA - anno accademico 2020/2021 - secondo semestre (Codice BDIDINT-DBSV10)

Art. 1 - SELEZIONE PUBBLICA

E' indetta una selezione pubblica per la copertura, per l'a.a. 2020/2021 - secondo semestre, delle attività di didattica integrativa di supporto e integrazione agli insegnamenti ufficiali vacanti riportati nella tabella di cui all'allegato 2 "*Tabella attività didattico-integrative vacanti*" che costituisce parte integrante del presente allegato.

Art. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono presentare domanda i soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali che abbiano conseguito la Laurea Magistrale/Laurea Specialistica/Laurea vecchio ordinamento ante D.M. n. 509/1999 o titolo di studio superiore coerente con ciascun insegnamento come indicato nell'allegato 2 "*Tabella attività didattico-integrative vacanti*".

E' ammessa la partecipazione di soggetti in possesso di specializzazione derivante anche da percorsi completi e formalmente definiti dall'ordinamento professionale di riferimento, in aggiunta alla laurea triennale, se espressamente indicato nell'allegato 2 "*Tabella attività didattico-integrative vacanti*".

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande.

Non possono presentare domanda:

- gli iscritti nelle Scuole di Specializzazione;
- coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento di riferimento dell'attività didattica, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione;



- coloro che siano cessati volontariamente dal servizio presso l'Università degli Studi dell'Insubria con diritto alla pensione anticipata di anzianità ai sensi dell'art. 25, comma 1, della Legge n. 724/1994;
- coloro che siano cessati volontariamente dal servizio presso altra Pubblica Amministrazione, con diritto alla pensione anticipata di anzianità e che abbiano avuto con l'Università degli Studi dell'Insubria rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione dal servizio presso l'Amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'art. 25, comma 1, della Legge n. 724/1994.

Gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, con o senza borsa, possono svolgere attività didattico-integrativa a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 4, comma 8, della Legge n. 210/1998, previo parere del Collegio dei Docenti, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico. Trascorso il terzo anno di dottorato il limite è abrogato. Tale disposizione non si applica ai dottorandi che hanno concluso il ciclo di dottorato e sono in attesa esclusivamente della discussione pubblica della tesi di dottorato.

Art. 3 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di ammissione indirizzata al Direttore di Dipartimento, redatta in carta semplice in conformità al modello allegato al presente bando (**Allegato 3 "fac-simile domanda"**) e debitamente sottoscritta, dovrà pervenire **entro e non oltre il termine di n. 10 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando all'Albo on line di Ateneo.**

La domanda dovrà essere presentata mediante una delle seguenti modalità:

La domanda dovrà essere presentata mediante una delle seguenti modalità:

- trasmessa a mezzo posta elettronica ordinaria all'indirizzo didattica.dbsv@uninsubria.it
La domanda dovrà essere sottoscritta con firma autografa, scansionata e inviata in formato .pdf allegando copia del documento d'identità;
- oppure
- a mezzo PEC all'indirizzo dbsv@pec.uninsubria.it firmata digitalmente. La firma digitale andrà apposta su tutti i documenti alla



stessa allegati per i quali è richiesta la firma autografa in ambiente tradizionale. I documenti informatici privi di firma digitale saranno considerati, in armonia con la normativa vigente, come non sottoscritti.

E' altresì, ammissibile l'invio a mezzo PEC della domanda e dei relativi allegati sottoscritti di pugno con firma autografa e scansionati in formato pdf unitamente a copia del documento d'identità in corso di validità. È necessario stampare la domanda compilata e gli allegati che prevedono la firma, firmarli manualmente, effettuare le scansioni integrali in formato pdf ed allegare questi ultimi alla PEC. I documenti in pdf che riportano un'immagine di firma scansionata ed incollata saranno considerati come non sottoscritti con firma autografa.

L'invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da altra PEC e non sarà ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata.

Devono essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni o codici eseguibili, preferibilmente pdf e tiff, oppure non proprietari come odf, txt e xml. Vanno, invece, evitati i formati proprietari (doc, xls, etc.). L'Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i documenti trasmessi tramite PEC non siano leggibili.

Si ricorda, infine, che la ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore di PEC, per cui non risulta necessario chiamare gli uffici universitari o spedire ulteriori e-mail per sincerarsi dell'arrivo, che è già di per sé certificato, né risulta necessario spedire successivamente alcunché di cartaceo.

Si precisa che la posta elettronica certificata non consente la trasmissione di allegati che, tutti insieme, abbiano una dimensione pari o superiore a 37 MB. Pertanto, il candidato che debba trasmettere allegati che superino tale limite, dovrà trasmettere con un primo invio la domanda precisando che gli allegati o parte di essi saranno trasmessi con successivi invii entro il termine perentorio per la presentazione delle domande e sempre tramite PEC.

Sul plico contenente la domanda e i relativi allegati o nell'oggetto del messaggio trasmesso a mezzo PEC deve essere riportata la dicitura **"Selezione incarichi di attività didattica integrativa - Codice BDI-DINT-DBSV10"**.

L'Università non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.



L'Amministrazione universitaria inoltre non assume alcuna responsabilità per i casi di mancato o tardivo recapito della domanda dei titoli e delle comunicazioni relative alla selezione, dovute a disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Il candidato deve allegare alla domanda:

1. curriculum vitae, datato e firmato, della propria attività scientifica, didattica e professionale, contenente i titoli ritenuti utili ai fini della valutazione;
2. dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. attestante il possesso di tutti i titoli riportati nel curriculum vitae, utilizzando il fac-simile allegato al bando (*Allegato 4*);
3. copia del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale;
4. copia della determina dell'Ente previdenziale di conferimento della pensione in godimento, se soggetto pensionato.

In caso di dipendenti universitari o di altre Pubbliche Amministrazioni è richiesta **l'autorizzazione preventiva** allo svolgimento dell'incarico rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza nel rispetto della normativa vigente ovvero la dichiarazione che l'attività di insegnamento non è soggetta al regime autorizzatorio. A tal fine si rimanda al fac-simile di domanda di partecipazione (*Allegato 3*).

Gli incarichi al personale tecnico amministrativo dell'Ateneo devono essere autorizzati dal Direttore Generale, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, ai fini della verifica della compatibilità con le attività istituzionali e devono essere svolti esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio.

Il candidato è tenuto a presentare separate domande per singoli incarichi cui intende partecipare.

Non è ammissibile l'introduzione nella valutazione di titoli conseguiti o presentati successivamente alla data di scadenza del bando.

L'Università garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne.

Ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., come modificato dall'art. 15 della Legge n. 183/2011, dal 1° gennaio 2012 non possono essere presentate certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni. Pertanto, i certificati devono essere sostituiti da dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dall'atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.. Non verranno valutati i titoli presentati con modalità differenti e non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa o altre Amministrazioni o a documenti allegati a domanda di partecipazione ad altra selezione.

I cittadini italiani e i cittadini dell'Unione Europea devono produrre i titoli in uno dei seguenti modi:

- in originale,
- in copia autenticata,



- in copia dichiarata conforme all'originale oppure dichiarandone il possesso mediante la forma di semplificazione delle certificazioni amministrative, ai sensi degli artt. 3, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevoli delle sanzioni penali previste dagli articoli 75 e 76 del citato decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia devono produrre i titoli e le pubblicazioni in uno dei seguenti modi:

- in originale,
- in copia autenticata,
- in copia dichiarata conforme all'originale oppure dichiarandone il possesso, ai sensi degli artt. 3, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo le modalità previste per i cittadini dell'Unione Europea, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

Per tutti gli altri stati, fatti o qualità personali dovrà essere prodotto il documento.

I cittadini extracomunitari autorizzati a soggiornare in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 3, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il paese di provenienza del dichiarante.

Al di fuori dei casi di cui sopra, gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale. I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono, altresì, essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane.

Agli atti e ai documenti redatti in lingua straniera, diversa da francese, inglese, tedesco e spagnolo, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 33 comma 2 e 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Non è consentito il riferimento a documenti presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti allegati ad altra domanda di partecipazione ad altra selezione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, fermo restando le connesse conseguenze derivanti, sul piano della responsabilità, da eventuali dichiarazioni mendaci.



Art. 4 - ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE

I candidati sono ammessi con riserva.

Comporta l'esclusione dalla partecipazione alla selezione:

- la domanda pervenuta oltre il termine perentorio di scadenza del bando;
- la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione;
- la mancanza dei requisiti di partecipazione previsti dal bando;
- la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata e/o priva della firma digitale o autografa;
- la mancanza della copia del documento di identità in corso di validità essendo elemento essenziale per la validità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- la sussistenza di situazioni di incompatibilità;
- l'indicazione non univoca dell'incarico per il quale si richiede l'ammissione, salvo che la mancanza non sia facilmente e tempestivamente sanabile.

L'esclusione è disposta in qualunque momento con provvedimento motivato del Direttore di Dipartimento ed è comunicata all'interessato con raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC.

Art. 5 - PROCEDURA DI SELEZIONE DEI CANDIDATI

La procedura di selezione dei candidati consiste in una valutazione comparativa dei curricula presentati da parte di apposita Commissione, composta da almeno tre massimo cinque membri scelti tra i professori e i ricercatori di Ateneo, nominata dal Direttore di Dipartimento successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione. Qualora ritenuto opportuno, il Direttore di Dipartimento può nominare più Commissioni per la medesima procedura di selezione.

La Commissione ha il compito di verificare la congruenza della qualificazione scientifica e professionale dei candidati con l'insegnamento da svolgere e con il settore scientifico disciplinare con riferimento ai titoli, alle pubblicazioni scientifiche, alle esperienze didattiche e professionali.

La Commissione ha a disposizione 100 punti da attribuire a ciascun candidato in relazione ai titoli valutabili sulla base dei criteri e dei parametri specificati **nell'allegato A** al presente bando.

La Commissione dopo avere attribuito un punteggio per ciascuno dei criteri, effettua la valutazione comparativa dei candidati risultati idonei sulla base della graduatoria derivante dai punteggi assegnati.



Sarà data particolare rilevanza alla specializzazione e alla qualificazione professionale per insegnamenti professionalizzanti e/o per attività a carattere prevalentemente tecnico-pratico.

Ai fini dell'attribuzione dei contratti, costituisce titolo preferenziale il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16, comma 3 lettera n), della Legge n. 240/2010, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero. In caso di partecipazione di un unico candidato la Commissione deve valutarne l'idoneità.

Il Consiglio di Dipartimento, preso atto dei lavori della Commissione, adotta la deliberazione di attribuzione dell'incarico e la trasmette all'unità organizzativa responsabile per la redazione del provvedimento di conferimento.

La graduatoria è valida solo per l'anno accademico di riferimento e, in caso di rinuncia del vincitore, il Dipartimento può formulare una nuova proposta di conferimento dell'incarico secondo l'ordine della graduatoria stessa.

All'esito della selezione è data pubblicità nel sito web istituzionale, con valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 6 - TERMINI DEL PROCEDIMENTO

La Commissione conclude i lavori entro 45 giorni dalla data del decreto di nomina.

Nel caso in cui il Direttore di Dipartimento riscontri irregolarità, rinvia gli atti alla Commissione con provvedimento motivato assegnandole un nuovo termine per provvedere alla loro regolarizzazione.

Art. 7 - CONFERIMENTO DELL'INCARICO

L'incarico è conferito mediante contratto di diritto privato ai soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.

L'incarico ha validità per il periodo indicato nell'allegato 2 a supporto ed integrazione dell'insegnamento ufficiale previsto nell'ambito dell'offerta formativa dell'anno accademico 2020/2021 può essere rinnovato annualmente per un periodo massimo che, incluso il primo conferimento, non superi i cinque anni, previa valutazione positiva del Dipartimento sull'attività svolta nell'anno accademico precedente, che tiene conto anche dell'assolvimento del dovere di autocertificazione dell'attività svolta e dei risultati della valutazione da parte degli studenti, nonché della copertura finanziaria

I predetti incarichi non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.



Nel caso in cui le disposizioni dell'Amministrazione di appartenenza dei candidati prevedano il rilascio dell'autorizzazione preventiva allo svolgimento dell'incarico di insegnamento per il quale si partecipa alla procedura di selezione, i candidati devono presentare la prescritta autorizzazione per l'adozione del provvedimento di conferimento e comunque prima dell'inizio dell'attività didattica.

Art. 8 - DOVERI DEGLI INCARICATI

I soggetti selezionati per lo svolgimento dell'incarico, ai fini dell'emissione del provvedimento di conferimento, sono tenuti a consegnare alla segreteria didattica del Dipartimento, nei tempi e nelle modalità indicate con apposita nota del Direttore di Dipartimento, la documentazione di rito necessaria ai fini del conferimento e dello svolgimento dell'attività didattica.

Il soggetto selezionato per lo svolgimento dell'incarico dovrà espletare l'incarico personalmente, nel rispetto del calendario delle attività stabilite dalla struttura competente per lo svolgimento dell'attività in stretta coordinazione con il titolare dell'insegnamento ufficiale o col Presidente del Corso di Studio o col Coordinatore del Corso di Studio, nell'ambito del quale è svolta l'attività di didattica integrativa, utilizzando i locali e le attrezzature messe a disposizione della struttura.

Oltre alle ore di didattica previste dall'incarico, l'impegno richiesto prevede attività di assistenza agli studenti, nonché, eventualmente, la partecipazione alle commissioni d'esame di profitto, in qualità di cultore della materia, a seguito di nomina del Direttore di Dipartimento.

Il soggetto incaricato è tenuto a rispettare gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dell'Università degli Studi dell'Insubria emanato con D.R. Rep. n. 1113/2015 e modificato con D.R. Rep. n. 882/2017.

I titolari di incarichi sono tenuti ad annotare lo svolgimento della propria attività didattica integrativa autocertificandola attraverso la compilazione del resoconto che, al termine dell'insegnamento, dovrà essere vistato dal titolare dell'insegnamento ufficiale e consegnato, al Dipartimento per l'apposizione del visto del Direttore, che verifica l'assolvimento dell'attività assegnata.

Il Dipartimento, nel permanere dello stato di emergenza sanitaria, in ottemperanza a quanto stabilito dall'Ateneo, organizza la didattica secondo le disposizioni: DAD (didattica a distanza), soprattutto per i corsi di laurea triennali; didattica mista (DAD e didattica in presenza) soprattutto per i corsi di laurea magistrali.

Art. 9 - COMPENSO



Il compenso di cui all'Allegato 2 è comprensivo degli oneri a carico del percipiente. Le ritenute fiscali, previdenziali e assicurative cui verranno assoggettati i compensi saranno quelle vigenti al momento della liquidazione del compenso dovuto.

L'importo dovuto verrà corrisposto in un'unica soluzione al termine del corso ed è comunque subordinato alla consegna al Direttore di Dipartimento della seguente documentazione:

- resoconto dell'attività didattica con valore di autocertificazione;
- dichiarazione dati fiscali necessari per la liquidazione del compenso.

Nel caso in cui sia svolto un numero di ore inferiori a quelle previste, il compenso è rideterminato in base alle ore effettivamente svolte.

Art. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 che recepisce il Regolamento UE 2016/679, e s.m.i. il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione ai fini per i quali sono trattati. I dati personali sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti dalla legge, con l'ausilio di strumenti atti a registrare e memorizzare i dati stessi e comunque in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza dell'interessato.

Tutti i dati personali forniti saranno raccolti presso la Segreteria Didattica del Dipartimento e trattati dall'Università esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di copertura degli insegnamenti per l'erogazione dell'offerta formativa di Ateneo, nel rispetto delle disposizioni vigenti come da informativa allegata.

Art. 11 - INFORMATIVA SULL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN TEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L'Università degli Studi dell'Insubria, in attuazione della Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", ha adottato il proprio Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e nominato il Responsabile per la prevenzione della corruzione.



Il Piano Triennale è pubblicato sul sito dell'Ateneo www.uninsubria.it, alla pagina <http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/amministrazione-trasparente/articolo4719.html>

Eventuali segnalazioni relative ad anomalie riscontrate nell'espletamento della procedura di cui al presente bando possono essere inviate all'indirizzo anticorruzione@uninsubria.it.

Art. 12 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento: Catia Imperatori-Segreteria Didattica del Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita - via J. H. Dunant, 3 - 21100 Varese - tel. 0332/421443 e-mail catia.imperatori@uninsubria.it
Per informazioni sul concorso: didattica.dbsv@uninsubria.it

Art. 13 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dalla presente selezione, si rimanda al Regolamento di Ateneo per la disciplina degli affidamenti e dei contratti di insegnamento ed alle norme vigenti in materia.

Art. 14 - PUBBLICAZIONE

Il decreto di indizione della selezione pubblica, gli allegati e l'esito della selezione sono pubblicati all'Albo on line dell'Ateneo e sono reperibili nel sito web di Ateneo (www.uninsubria.it) - Sezione Concorsi - Personale - Consulenti, collaboratori e docenti esterni - Incarichi di docenza.



ALLEGATO A

VALUTAZIONE E CRITERI

Il titolo di studio richiesto per la partecipazione non è oggetto di valutazione in quanto è requisito ai fini dell'ammissione alla procedura

La Commissione ha a disposizione **100 punti**.

Il candidato per essere dichiarato idoneo deve raggiungere il punteggio minimo corrispondente a 30 punti.

I punti sono distribuiti nel seguente modo:

- Titoli post lauream - massimo 20 punti
- Attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche - massimo 30 pun-
ti
- Attività didattica - massimo 30 punti
- Esperienze professionali - massimo 20 punti

Ulteriori specificazioni all'interno di ciascuna categoria saranno stabilite dalla Commissione valutatrice.



Informativa sul trattamento dei dati personali di partecipanti a selezioni per il conferimento di incarichi di insegnamento ai sensi del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR, *General Data Protection Regulation- Regolamento UE 2016/679*, in seguito "GDPR"), e al Codice della Privacy D.Lgs 30 giugno 2003 n.196 così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

I dati personali forniti per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni per il conferimento di incarichi di insegnamento e delle eventuali successive procedure di attribuzione dell'incarico sono trattati in conformità al Regolamento Generale per la Protezione dei Dati. Regolamento UE 2016/679, d'ora in avanti GDPR, e al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101. La presente informativa è resa, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, a coloro che intendono partecipare alle procedure di selezione per il conferimento di incarichi di insegnamento presso l'Ateneo.

1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati

Il Titolare del trattamento è l'Università degli Studi dell'Insubria, con sede legale in Varese (VA) Via Ravasi 2, nella persona del Magnifico Rettore. I dati di contatto del Titolare sono PEC: ateneo@pec.uninsubria.it
Gli Interessati possono rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati per l'esercizio dei diritti previsti dal Regolamento (artt. da 12 a 21) utilizzando il seguente indirizzo e-mail: privacy@uninsubria.it o l'indirizzo PEC: privacy@pec.uninsubria.it.

2. Oggetto del trattamento

I dati trattati sono:

- a) dati anagrafici, personali e di contatto (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, cittadinanza), documento identità, contatti, titolo di studio conseguito, curriculum vitae, dati relativi alla prestazione o meno del servizio militare, coordinate di conto corrente;
- b) dati relativi ad attività in atto e precedenti;
- c) dati relativi alle procedure di selezione (es. esiti delle procedure di selezione);
- d) dati particolari (art. 9 del Regolamento):
 - origine razziale e etnica (per cittadini extracomunitari, e per lo status di rifugiato)
 - stato di salute per il personale appartenente alle categorie previste dall'articolo 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68,



- e) dati giudiziari (art. 10 del Regolamento):
- dati relativi a condanne penali, reati che prevedono la destituzione da impieghi presso Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impieghi civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3.

3. Finalità e base giuridica del trattamento

I dati da lei forniti saranno raccolti e trattati per il perseguimento della seguente finalità:

3.1 Finalità contrattuali - il trattamento si basa sull'esecuzione di un contratto o di richieste precontrattuali .

- a) gestione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione;
- b) gestione, nel rispetto della normativa vigente in materia, delle successive procedure di conferimento dell'incarico per i vincitori;

3.2 Finalità obbligatorie per legge - il trattamento si basa su un obbligo di legge

- c) accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alle procedure di selezione e dell'assenza di cause ostative alla partecipazione;
- d) trattamento di dati giudiziari;
- e) espletamento delle procedure di selezione;

3.3 Finalità basate su interesse pubblico - il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri

- f) trattamenti di dati particolari, ossia dati relativi all'origine razziale e etnica (per cittadini extracomunitari, e per lo status di rifugiato);
- g) trattamenti relativi allo stato di salute per le categorie previste dall'articolo 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68;

3.4 Finalità basate su un legittimo interesse

- h) per perseguimento dell'interesse pubblico a fronte di richieste dell'Autorità Giudiziaria e della Polizia Giudiziaria in relazione ad attività investigative.

La base giuridica dei trattamenti è, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lettera b) del GDPR, la necessità di adempiere all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c) e,



per i dati particolari, l'art. 9 comma 2 lettera b) e per i dati giudiziari, l'art. 10, è la necessità di adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del Trattamento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) nonché dell'art. 2 sexies, comma 2 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., la necessità di adempiere a compiti di interesse pubblico di cui è investito il Titolare del Trattamento. (D.P.R. n. 445/2000, D. Lgs. n. 42/2004, L. n. 240/2010; D.P.C.M. 3 dicembre 2013).

4. **Modalità del trattamento**

Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati nel pieno rispetto dell'art. 32 del GDPR.

I trattamenti sono relativi alle finalità descritte ai punti 3.1 e 3.4 rispettano le indicazioni del GDPR agli artt. da 5 a 11 e in osservanza di questi principi così come enunciati dal GDPR:

- Liceità;
- Minimizzazione, ovvero i trattamenti effettuati utilizzano il minimo dei dati indispensabili alla finalità per la quale sono stati raccolti;
- Limitazione, ovvero i trattamenti sono limitati alle finalità descritte al punto 3;
- Sicurezza, ovvero l'Università degli Studi dell'Insubria garantisce l'applicazione delle misure di sicurezza previste dagli standard internazionali e suggerite dalle migliori pratiche del settore;
- Correttezza, l'Università degli Studi dell'Insubria mette a disposizione gli strumenti per mantenere aderenti alla realtà i dati;
- Integrità, l'Università degli Studi dell'Insubria adotta le migliori pratiche di gestione dei dati affinché vengano ridotti al minimo gli errori nella gestione dei dati

5. **Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Autorizzati**

I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici dell'Università degli Studi dell'Insubria regolarmente autorizzati al trattamento ai sensi dell'art. 29 del GDPR.

L'Università può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presup-



posti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento. In particolare potranno essere comunicati a:

- Membri delle Commissioni Giudicatrici;
- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli obblighi di comunicazione ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001;
- Pubblicazione dei dati (curriculum vitae e dichiarazioni) nel sito istituzionale dell'Università degli Studi dell'Insubria nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;
- Centro per l'Impiego territorialmente competente per i titolari di contratti di insegnamento;
- Amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini del DPR 445/2000.

La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti avviene presso l'Università e/o presso fornitori di servizi necessari alla gestione tecnico-amministrativa che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati nominati quali Responsabili del trattamento a norma dell'art. 28 del GDPR.

L'elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del trattamento è conoscibile a mera richiesta presso la sede del titolare.

6. Trasferimento dati all'estero

I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all'UE.

7. Periodo di conservazione dei dati

In relazione alle diverse finalità e agli scopi per i quali sono stati raccolti, i dati saranno conservati per il tempo previsto dalla normativa di riferimento ovvero per quello strettamente necessario al perseguimento delle finalità. I dati personali inerenti l'anagrafica e i dati inerenti graduatorie o verbali sono conservati illimitatamente nel tempo in base alla normativa vigente in materia di archiviazione anche per finalità storica imposti dalla normativa vigente (dpr 445/2000, d.lgs. 42/2004, dpcm 3 dicembre 2013).

8. Diritti dell'Interessato.

Nella Sua qualità di interessato al trattamento, Lei ha diritto di richiedere all'Università degli Studi dell'Insubria, quale Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR:

- l'accesso ai propri dati personali e a tutte le informazioni di cui all'art.15 del GDPR;
- la rettifica dei propri dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti;



- la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati dall'Università e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
- la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all'art. 18 del GDPR.
La S.V. ha altresì il diritto:
- di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed obligatorietà del trattamento ai fini dell'instaurazione del rapporto;
- di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

9. Modalità di esercizio dei diritti

Lei potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Responsabile Protezione dei dati al seguente indirizzo e-mail privacy@uninsubria.it

10. Reclamo

Nella Sua qualità di interessato al trattamento, ai sensi dell'art. 77 del GDPR, Lei ha diritto anche di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) o all'Autorità Garante dello Stato dell'UE in cui l'Interessato risiede abitualmente o lavora, oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione, in relazione a un trattamento che consideri non conforme.

11. Eventuali modifiche all'informativa

La presente Informativa potrebbe subire variazioni. Si consiglia, quindi, di verificare regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.